

**Comune di Arezzo**

**Direzione Servizi cittadino, famiglia, persona**

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VOUCHER SOCIALI ANNO 2019-2020**

CIG 79562465E6

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'oggetto della prestazione richiesta dal Comune di Arezzo consiste nella gestione del servizio **“FORNITURA DI VOUCHER SOCIALI” per l’anno 2019-2020 per l’ufficio servizi sociali e politiche di coesione**, le cui caratteristiche sono descritte nella “Lettera di invito” parte integrante del presente foglio Patti e condizioni.

L'affidamento è conseguente all’espletamento di procedura negoziata con modalità telematica, mediante l'utilizzo del MePA di Consip, in esecuzione del provvedimento dirigenziale n.... del ....., precisando che il presente foglio rappresenta parte integrante e sostanziale.

**ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

L'affidamento del servizio ha durata di 12 mesi, per il periodo dal ... al .....

**ART. 3 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Per il servizio prestato, all’appaltatore verrà corrisposto un pagamento posticipato per un importo pari al valore nominale totale dei voucher consegnati all’Amministrazione per il periodo di riferimento (mensile o altra cadenza legata al fabbisogno). Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione del documento fiscale da parte dell’amministrazione. Il documento fiscale elettronico (nota di debito emessa fuori campo IVA) dovrà riportare:

- **codice IPA Comune di Arezzo UFR1IJ;**

- la denominazione dell’Ufficio che affida il servizio: Comune di Arezzo - Ufficio servizi sociali e politiche di coesione,

- il numero e l’anno della determinazione di affidamento, n. ... del ....

- l’impegno di spesa, il capitolo e il bilancio di riferimento, la scadenza contrattuale del pagamento, CAP ... IMP .....

- il codice identificativo di gara (CIG ....).

Il pagamento delle competenze dovute avverrà mediante bonifico bancario e sarà comunque subordinato alle verifiche positive in ordine alla regolarità contributiva (DURC) e ad ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. Per poter effettuare i pagamenti la ditta deve comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., e dei soggetti autorizzati ad operarvi, che sono .....

La ditta affidataria, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. La ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili e avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la ditta affidataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancario postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto nonché alla gestione dei finanziamenti.

#### **ART. 4 – VALIDITA' CONTRATTUALE**

Non possono essere apposte, e se apposte non avranno alcun valore e perciò saranno ritenute nulle, eventuali postille o annotazioni in aggiunta o a modifica alle condizioni del presente *Foglio Patti e Condizioni*, il quale dovrà essere integralmente accettato dalla ditta affidataria. Il presente *Foglio* sarà considerato a tutti gli effetti, a norma dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., quale formale contratto di servizio fra il Comune di Arezzo e la ditta affidataria.

#### **ART. 5 – VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE**

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante, in presenza di sopravvenute esigenze, può chiedere un aumento o una diminuzione della prestazione originaria. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a prestare quanto effettivamente richiesto, sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara, nel limite di 1/5 dell'importo contrattuale aggiudicato, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi.

Per quanto attiene lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura e l'uso del materiale e delle apparecchiature, la ditta è tenuta all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed igiene del lavoro. A tale riguardo provvede a sua cura e spese alle dotazioni necessarie, in ottemperanza alle norme in vigore ed in relazione alle esigenze concrete del proprio personale.

L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Non si rilevano rischi da interferenza nel presente servizio. La ditta affidataria si impegna inoltre a rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e nello

specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sia a livello documentale che gestionale.

La Ditta assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose per fatto suo o dei propri dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto della presente procedura, tenendo perciò sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. La Ditta manleva, comunque, l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa che possa venire avanzata a qualunque titolo verso di essa, dai propri dipendenti.

Resta, inoltre, stabilito che l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla ditta ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente *Foglio Patti e Condizioni* o per qualsiasi altra causa, ritenendosi, a tal riguardo, qualsiasi onere già compreso o compensato dal corrispettivo contrattuale.

La ditta ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei pubblici, a norma dell'art. 54 del D.l.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo.

#### **ART. 7 – ASSICURAZIONE**

La ditta affidataria ferma restando la sua responsabilità dovrà stipulare e mantenere a sua cura e spese per l'intera durata del contratto apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e/o cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, con i seguenti massimali minimi:

**Polizza RCT/RCO** con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 . Il Comune di Arezzo deve essere considerato terzo.

La suddetta polizza dovrà contenere le seguenti estensioni:

**Responsabilità Civile Personale.** La copertura dovrà comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, e mansioni svolte, compresa quella derivante dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opposti al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere a carico esclusivamente dell' Aggiudicatario dell'appalto.

La stipula della polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti del servizio; pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il contraente dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Una fotocopia integrale dei documenti contrattuali con la compagnia dovrà essere presentata agli uffici comunali prima della stipula del contratto.

#### **ART. 8 – SUBAPPALTO E CONTROVERSIE**

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio in oggetto e non saranno consentite cessioni del contratto. Tutte le controversie inerenti il presente *Foglio Patti e Condizioni* saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Il foro competente è quello di Arezzo.

#### **ART. 9 – CESSAZIONE, PENALI, CLAUSOLA RISOLUTIVA**

## **Penalità per deficienze di servizio**

Tutte le infrazioni derivanti dalla mancata esecuzione delle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio, anche per una sola volta, o effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, o in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà entro sette giorni produrre eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate, non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o dall'immagine dell'Amministrazione Comunale, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

## **Procedura di applicazione delle penalità**

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni sette dal ricevimento per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata, dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Il Comune si rivale anche sulla cauzione.

Qualora la ditta aggiudicataria ritardi o non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha facoltà di provvedere diversamente e a proprie spese, alla continuazione del servizio incaricando altra ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

## **Risoluzione del contratto**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra ditta a spese della ditta appaltatrice

trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento, oltre che nei casi previsti dall'art.108 decreto citato:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della ditta appaltatrice;
- b) sospensione, o mancata effettuazione da parte della ditta di uno più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- d) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- e) l'aggiudicatario si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- f) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni con lettera trasmessa tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

### **Clausole risolutive espresse**

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto dal Codice dei contratti.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010.

- mancato rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01”, approvato con DPR 62/13, nonché gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo” che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

### **Esercizio del diritto di recesso da parte del comune**

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio (senza che per questo la ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quella di cui al successivo punto).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da effettuarsi con raccomandata tramite P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite nonché un indennizzo pari a 1/10 (undecimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto, alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla differenza tra importo contrattualmente pattuito e l'importo già erogato a seguito di servizio regolarmente espletato dalla data di recesso. Null'altro è riconosciuto alla ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

### **ART. 10) OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'appalto e di cui al presente Capitolato Speciale. Esso è, pertanto, obbligata ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.

L'Appaltatore dovrà, pertanto, attuare nei confronti del suddetto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

### **ART. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY**

1. Ai sensi del "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti accettano che il Comune di Arezzo sia il Titolare dei dati e che l'aggiudicataria sia nominata Responsabile del trattamento, anche di eventuali ulteriori sub responsabili. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali sia comuni che sensibili necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto di fornitura di voucher sociali e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati sia comuni che sensibili, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nell'erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le categorie di dati personali trattati in virtù del rapporto contrattuale, possono consistere in dati personali comuni (es. dati anagrafici) e/o dati sensibili (es. stato di indigenza). Le categorie di interessati sono i cittadini in carico al servizio sociale del Comune di Arezzo. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non

autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna a cifrare i dati sensibili con modalità idonee.

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano



esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*". In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

2. In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con la presente gara con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo [privacy@comune.aretto.it](mailto:privacy@comune.aretto.it). Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC ([Posta Elettronica Certificata](mailto:comune.aretto@postacert.toscana.it)): [comune.aretto@postacert.toscana.it](mailto:comune.aretto@postacert.toscana.it) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Arezzo (Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; email: [rpd@comune.aretto.it](mailto:rpd@comune.aretto.it); PEC: [rpd.comunearetto@postacert.toscana.it](mailto:rpd.comunearetto@postacert.toscana.it); Centralino: +39 05753770).

## **ART. 12 - LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE**

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto :

Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le

informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali prestazioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

---

La ditta dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente *Foglio Patti e Condizioni* e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura e il servizio disciplinati dallo stesso e dalla lettera di invito.